



COPIA

DETERMINE SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 179 del 12-05-2023

Reg. Settore 33

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO ALL'ANELLO DEI COLLI EUGANEI - STRALCIO 3 - CON ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 25 VIA TRAMONTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - PNRR M2C4I2.2 - CUP E51B19000170004 - CIG 9821444FF8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 5 comma 5 della convenzione sottoscritta con il Comune di Granze per la gestione associata delle "funzioni inerenti alla gestione del territorio, dell'ambiente e della viabilità" che assegna al Comune di Torreglia il ruolo di capofila per la gestione del servizio associato;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Torreglia n. 6 del 30/01/2023 che attribuisce, ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, all'arch. Rosita Sbicego la titolarità della posizione organizzativa di Responsabile IV Area – Territorio e Ambiente, così come riorganizzata con delibera di G.C. n. 5/2023;

VISTA la delibera di C.C. n. 22 del 27/4/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 05/08/2022, con la quale sono state assegnate ai responsabili di Settore le dotazioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2022 per l'espletamento delle funzioni gestionali di loro competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente provvedimento ai sensi di quanto dispone l'art. 4 del "Regolamento Comunale per l'applicazione della disciplina dei controlli interni" approvato con delibera di C.C. n. 3 del 27.02.13, in attuazione dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 10/05/2023, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO ALL'ANELLO DEI COLLI EUGANEI – STRALCIO 3 – CON ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 25 VIA TRAMONTE – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU – PNRR – M2C4I2.2 – CUP E51B19000170004 - del valore complessivo di euro 1.150.000,00=, di cui euro 815.000,00= per l'esecuzione dei lavori, euro 25.000,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 310.000,00= per le somme a disposizione dell'ente;

DATO ATTO che il progetto di cui sopra:

- ha tenuto conto degli aspetti legati alla mitigazione ambientale ed in particolare relativamente all'obiettivo di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" – c.d. principio del DNSH
- per cui le scelte progettuali hanno opportunamente considerato le problematiche connesse a impatto sul paesaggio, misure di mitigazione ambientale, effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini, gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti edili; a tal fine è stato redatto idoneo elaborato di progetto denominato *relazione sui criteri DNSH con compilazione delle check list di verifica n. 5 – Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici* – e n. 18 – *Realizzazione di infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica* – di cui alla Circolare Ministeriale n. 33/2022;
- è stato oggetto di verifica e validazione ai sensi degli artt. 26 e 31 del D. Lgs. 50/2016, giusto verbale in data 10/05/2023 approvato con determinazione del RUP n. 172 del 10/05/2023;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori di cui al progetto sopra richiamato onde rispettare il cronoprogramma esecutivo stabilito dai decreti di finanziamento PNRR;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", c.d. "Codice dei Contratti"

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 è stata individuata la Federazione dei Comuni del Camposampierese quale Centrale di committenza/ Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della gara d'appalto, giusta convenzione sottoscritta in data 01/01/2023 - atto n. 1215/2023;

DATO ATTO che:

- il 12/09/2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16/07/2010 n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*», il c.d. «Decreto Semplificazioni»;
- il 30/07/2021 è entrata in vigore la Legge 29/07/2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31/05/2021, n. 77 recante la «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

EVIDENZIATO che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.9.2020 ha espressamente chiarito che «*Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 30 giugno 2023, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione*».

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante «*procedura negoziata*», senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- l'art. 1, comma 3 della L. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazioni appaltanti

procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

- l'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della più volte citata legge 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che "dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alle dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti";

VISTA la attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale si può affermare che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo può facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma può determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della «*diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la

specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;

- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
 - importo dell'appalto;
 - luogo di esecuzione;
 - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
 - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 9 (nove) scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3 - *strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari* per una classifica non inferiore alla III (terza);
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;

- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante /Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016, sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato a far data dal 01/11/2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:

L'intervento in progetto riguarda la messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale SP 25 mediante allargamento della sede stradale esistente e realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo via Tramonte, che verrà collegata all'esistente pista ciclabile "Anello dei Colli Euganei".

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «**OG3** - *strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari* » per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa; tale decisione risulta giustificata dalla necessità di avere un unico referente in fase di realizzazione, atteso che il tratto stradale interessato dai lavori si presenta con criticità di circolazione per la presenza di diversi passi carrai ed andamento tortuoso, per cui necessita in fase di esecuzione una gestione unitaria per creare minor disagio possibile alla circolazione stradale; inoltre si intende rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro, allo scopo di garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «**OG10** - *impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione*» e «**OS9** - *impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico*», che pertanto possono essere integralmente subappaltate;

EVIDENZIATI, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del D.lgs 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR 207/2010, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- Il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diversi dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

VISTO l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito con L. n. 25/2022), trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, si stabilisce che il contratto d'appalto conterrà uno specifico articolo afferente le clausole di revisione dei prezzi avente il seguente testo:

1. *sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si fa riferimento al predetto articolo 29.*
2. *Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che*

consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di

detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

EVINTO che, ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione atto n. 1215/2023 del 01/01/2023, la gara di cui al presente provvedimento va classificato «tipologia di appalto n. 1», pertanto l'ammontare del contributo da versare a favore della centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese è pari ad euro 2.000,00= (duemila/00);

ATTESO che per l'espletamento delle procedure di gara è stato generato il CIG n. 9821444FF8 e che è dovuto un contributo da versare all'ANAC pari ad € 375,00;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture” ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

DETERMINA

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. **DI AVVIARE**, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l’affidamento dei lavori di NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO ALL’ANELLO DEI COLLI EUGANEI – STRALCIO 3 – CON ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 25 VIA TRAMONTE – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NextGenerationEU – PNRR – M2C4I2.2 – CUP E51B19000170004 – CIG 9821444FF8;
3. **DI STABILIRE**, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs.del50/2106 quanto segue:
 - Fine del contratto: messa in sicurezza di tratto di viabilità esistente S.P. n. 25 via Tramonte e realizzazione di nuova pista ciclabile di collegamento all’Anello dei Colli Euganei per promozione della mobilità sostenibile;
 - Oggetto del contratto: *lavori di costruzione di cui al CPV 45233000-9 – prevalente;*
 - Importi in appalto (I.V.A. esclusa): *euro 840.000,00= di cui euro 815.000,00= per l’esecuzione dei lavori, euro 25.000,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;*
 - Termine di esecuzione dei lavori: 350 (trecentocinquanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, da registrarsi in caso d’uso;
 - le clausole del contratto sono contenute nello schema di contratto, nel capitolato d’appalto e nel presente provvedimento;

4. **DI DARE ATTO** che l'intervento in oggetto, essendo finanziato nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), è soggetto al rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) e che il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta n. 80 del 10/05/2023 ha tenuto conto della necessità di soddisfare tale requisito;
5. **DI AGGIUDICARE** l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, che deroga fino al 30/06/2023 l'articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016;
6. **DI ADOTTARE**, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante ribasso su elenco prezzi unitari ed importo a corpo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
7. **DI INVITARE** alla procedura negoziata complessivamente n. 9 (nove) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di adeguata attestazione SOA;
8. **DI NON RENDERE** pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016;
9. **DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
10. **DI DARE ATTO** che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
11. **DI STABILIRE** di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
12. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016, sulla base della convenzione in premessa richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
13. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01.11.2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «**OG3** - *strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari* » per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa; tale decisione risulta giustificata dalla necessità di avere un unico referente in fase di realizzazione, atteso che il tratto stradale interessato dai lavori si presenta con criticità di circolazione per la presenza di

diversi passi carrai ed andamento tortuoso, per cui necessita in fase di esecuzione una gestione unitaria per creare minor disagio possibile alla circolazione stradale; inoltre si intende rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro, allo scopo di garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «**OG10** - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione» e «**OS9** - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico», che pertanto possono essere integralmente subappaltate;

14. DI STABILIRE, per le motivazioni meglio descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

15. DI PREVEDERE, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito con L. n. 25/2022), nel contratto d'appalto uno specifico articolo afferente le clausole di revisione dei prezzi il cui testo è meglio descritto nelle premesse;

16. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione in data 01/01/2023 - atto n. 1215/2023 - la gara di cui al presente provvedimento va classificato «tipologia di appalto n. 1», pertanto l'ammontare del contributo da versare a favore della centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese è pari ad euro 2.000,00= (duemila/00);

17. DI DARE ATTO che:

- a. il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 10/05/2023, che tale provvedimento costituisce titolo edilizio all'esecuzione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001 e che il progetto di che trattasi è stato oggetto di validazione ai sensi dell'art. 26 sensi degli artt. 26 e 31 del D. Lgs. 50/2016, giusto verbale in data 10/05/2023 approvato con determinazione del RUP n. 172 del 10/05/2023;
- b. l'intervento - il cui quadro economico comporta un costo complessivo di € 1.150.000,00 – trova copertura finanziaria sul bilancio 2023/2025 al codice 10.05-2.02.01.09.012 come segue:
€ 895.400,00 - cap. 2152 – PNRR M2C4 INV. 2.2- CUP E51B19000170004 - Ciclabile di collegamento all'Anello dei Colli Euganei;
€ 254.600,00 – cap. 2152/1 - CICLABILE DI COLLEGAMENTO ALL'ANELLO DEI COLLI EUGANEI - III STRALCIO (finanziato con entrate da alienazioni peep);
- c. la spesa relativa alla progettazione dell'opera e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione è già stata assunta con altri provvedimenti;

18. DI DARE ATTO altresì che:

- a. Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Sbicego Rosita;
- b. sono stati assolti gli obblighi di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, per cui in relazione al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse in capo al RUP, così come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) vigente;
- c. che per l'opera di cui trattasi sono stati acquisiti i seguenti Codici: CUP E51B19000170004 e CIG: 9821444FF8;
- d. che in sede di affidamento dei lavori la ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.

Il Responsabile di Area

Sbicego Rosita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 179 del 12-05-2023

Reg. Settore 33

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO ALL'ANELLO DEI COLLI EUGANEI - STRALCIO 3 - CON ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 25 VIA TRAMONTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - PNRR M2C4I2.2 - CUP E51B19000170004 - CIG 9821444FF8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

CIG 9821444FF8

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 12-05-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

II RESPONSABILE FINANZIARIO

Lazzaretti Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 179 del 12-05-2023

Reg. Settore 33

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO ALL'ANELLO DEI COLLI EUGANEI - STRALCIO 3 - CON ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 25 VIA TRAMONTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - PNRR M2C4I2.2 - CUP E51B19000170004 - CIG 9821444FF8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

CIG 9821444FF8

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 432

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI TORREGLIA li 12-05-
2023

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa